



**DELIBERA N. 119/25/CONS**

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ  
DA PARTE DELLA SOCIETÀ JAMENDO S.A  
PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 19, COMMA 3,  
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E 8, COMMA 3,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 30 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* e successive modifiche e integrazioni, di seguito LDA;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”*, di seguito Decreto;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19, che modifica la LDA e il Decreto;

VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 il quale stabilisce che *“Per gli organismi di gestione collettiva ((e le entità di gestione indipendenti)) di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, ((nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia.)) l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”*.



VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 e, in particolare, l’articolo 15, che modifica la LDA e il Decreto;

VISTO in particolare l’art. 1 del Decreto ove sono stabiliti “*i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso on line di opere musicali nel mercato interno*”;

VISTO l’art. 2, comma 2, del Decreto, il quale stabilisce che “*Per «entità di gestione indipendente» si intende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:*

*a) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; b) persegue fini di lucro.*”;

VISTO altresì l’art. 8, comma 1, del Decreto, il quale stabilisce che “*gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società Italiana degli autori e degli editori e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d’autore o dei diritti connessi a diritti d’autore devono disporre dei seguenti requisiti:*

*a) costituzione in una forma giuridica prevista dall’ordinamento italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;*

*b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;*

*c) un’organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;*

*d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 1) l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;*

*2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile; 3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.*”;



VISTO l'art. 8, comma 3, del Decreto per cui “[i] soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l’inizio dell’attività secondo le modalità previste dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 40, trasmettendo altresì alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”, di seguito *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

CONSIDERATO che il *Decreto* assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza della attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare, è previsto che l’Autorità:

- stabilisce le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del Decreto da parte degli organismi di gestione collettiva diversi da SIAE e delle entità di gestione indipendenti;
- verifica l’effettivo adeguamento organizzativo e gestionale da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che già operano nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del Decreto;
- in ossequio a quanto previsto dagli artt. 40 e 41 del Decreto vigila in particolare sulla adozione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di adeguati standard in materia di governance e gestione finanziaria, assicurando la trasparenza delle attività anche per quel che concerne le comunicazioni nei confronti dei titolari dei diritti e degli utilizzatori. Vigila inoltre sulle condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali *online* al fine di favorirne la diffusione in ambito transfrontaliero;



- pubblica, sul proprio sito internet, l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del Decreto. Con le stesse modalità, pubblica inoltre l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso di tali requisiti;
- in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal Decreto, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;

CONSIDERATO, altresì, quanto segue in ordine al quadro normativo di riferimento applicabile nel caso di specie:

- recenti interventi legislativi hanno modificato la disciplina riguardante l'attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi completando il processo di progressiva liberalizzazione di questo settore. In particolare, il legislatore ha esteso l'attività di intermediazione e gestione del diritto d'autore anche alle entità di gestione indipendente (di seguito, anche EGI);
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha ulteriormente rafforzato il ruolo dell'Autorità nella verifica del possesso dei requisiti, ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione, previsti dal decreto n. 35/2017 per gli organismi di gestione collettiva e le EGI stabiliti in Italia o stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia. Tale previsione si inserisce nel solco del processo di armonizzazione delle normative nazionali con il diritto dell'Unione europea, in particolare con la direttiva 2014/26/UE relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi. La disposizione ha il fine di assicurare che ogni soggetto, sia esso stabilito in Italia o in un altro Stato membro dell'UE ma operativo nel territorio nazionale, rispetti i medesimi requisiti di trasparenza, efficienza e correttezza gestionale nell'attività di intermediazione e pertanto uniformino la propria attività al possesso dei requisiti previsti dal Decreto n. 35/2017;
- il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ha introdotto significative novità, modificando, tra gli altri, l'art. 180 LDA, e di conseguenza anche il Decreto, per legittimare le entità di gestione indipendenti all'esercizio dell'attività di intermediazione del diritto d'autore che, prima riservata alla sola SIAE, era stata estesa dal 2017 ai soli organismi di gestione collettiva;
- la nuova formulazione dell'art. 8, comma 1, del Decreto prevede che “*Gli organismi di gestione collettiva (OGC) e **le entità di gestione indipendente (EGI)** (enfasi aggiunta) che intendono svolgere attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre di una serie di requisiti riguardanti prevalentemente la loro*



*costituzione e organizzazione. Per comodità si riportano di seguito i requisiti richiesti:*

- a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o **di altro Stato membro dell'Unione europea** (enfasi aggiunta) che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;*
- b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;*
- c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;*
- d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi (enfasi aggiunta):*
  - 1) l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente (enfasi aggiunta);*
  - 2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del Codice civile;*
  - 3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del Codice civile.”;*
- il comma 3 dell'articolo 8 del Decreto statuisce che gli OGC e le EGI, che intendono operare nel mercato dei diritti connessi e del diritto d'autore sono tenuti a segnalare all'Autorità l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (che definisce la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA), attraverso la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti sopra elencati insieme ad una copia del proprio statuto. L'Autorità è tenuta a pubblicare, ex art. 40 del Decreto, l'elenco delle OGC/EGI che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8;
- in ossequio al dettato legislativo, l'Autorità, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti. Qualora, invece, sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'Autorità invita la società istante con atto motivato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie a tal fine con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni. In difetto dell'adozione di tali



misure da parte del soggetto richiedente, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

VISTA la comunicazione resa in data 10 marzo 2025 (rif. ns. prot. n. 0060239), ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'entità di gestione indipendente di diritto lussemburghese, denominata Jamendo Société Anonyme (di seguito, anche "Jamendo" o "la Società"), secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 8 del Decreto. In particolare, la società ha segnalato l'inizio delle proprie attività nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore nel nostro Paese.

VISTO lo Statuto di Jamendo allegato alla dichiarazione sostitutiva sopra citata;

ESAMINATA la documentazione prodotta dalla Società istante;

CONSIDERATO quanto segue:

- (i) l'art. 8 del Decreto, nel rispetto dei principi euro unitari di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, prevede che le EGI e gli OGC, operanti in Italia, possano essere costituiti in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea. Tuttavia, la lett. d) del comma 1 del medesimo articolo stabilisce altresì che lo statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, debba prevedere a) l'attività di amministrazione e intermediazione quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; b) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Codice civile; c) la redazione del bilancio ai sensi del Codice civile;
- (ii) lo Statuto e la segnalazione di inizio attività non recano alcuna indicazione in ordine all'organo di controllo contabile, di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto;
- (iii) dalla documentazione prodotta dalla società istante emerge che lo Statuto soggiace alle norme del diritto lussemburghese;

RITENUTO di svolgere le seguenti considerazioni anche alla luce di quanto rappresentato dalla Società:

- Jamendo, avendo presentato la SCIA, intende operare nel mercato italiano dell'intermediazione attraverso la prescritta iscrizione all'elenco tenuto dall'Autorità. Essa ha la forma giuridica della EGI e, come tale, è tenuta ad osservare tutte le disposizioni di cui dell'articolo 3, comma 2, del Decreto e, in particolare, a presentare la relazione annuale di trasparenza prevista all'articolo 28



del medesimo decreto, i cui dati contabili “*sono controllati da uno o più soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti*” e comprendono “*i documenti di bilancio e le informazioni finanziarie*”;

- la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili deve avvenire nel rispetto del Libro V, titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del Codice civile;
- la redazione del bilancio deve avvenire ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del Codice civile;
- quanto all’organismo di revisione contabile di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto, la Società istante deve integrare la documentazione prodotta, comunicando all’Autorità le iniziative a tal fine assunte e, in particolare, il riferimento del soggetto incaricato di tale compito;
- più in generale, la Società è tenuta a conformare la propria attività in Italia nel rispetto della normativa vigente come richiamata dal Decreto, al fine di garantire non solo la parità di trattamento nei confronti dei soggetti già operanti nel mercato di riferimento, ma la necessaria trasparenza informativa dovuta agli aventi diritto. Sotto tale specifico aspetto, l’Autorità si riserva di svolgere le più opportune verifiche nell’esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa assegnate dal Decreto;

VISTO l’art. 19, comma 3, della legge 241/1990, secondo cui “[l’] amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. [...] L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure”;

CONSIDERATO che l’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 conferisce all’Amministrazione il potere di invitare il soggetto privato a conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente, qualora ciò sia possibile, attraverso un atto motivato che prescriva le misure necessarie allo scopo, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione delle stesse;

CONSIDERATO che, secondo l’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, in mancanza dell’adozione da parte del soggetto istante, entro il termine designato, delle misure prescritte dall’Amministrazione, l’attività si intende vietata;



CONSIDERATO che l'Amministrazione può esercitare il potere inibitorio oppure quello conformativo assegnatole dalla legge n. 241/1990, nell'ambito della propria discrezionalità, secondo criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

RITENUTO alla luce di quanto illustrato che ricorrano le condizioni per chiedere alla società istante di conformare la propria attività alle prescrizioni di legge presentando la documentazione integrativa idonea ad attestare il rispetto delle previsioni recate dagli articoli 8, comma 1, *lett. d)*, n. 2 e 13 del Decreto;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alla Società l'adozione di misure necessarie al fine di conformare l'attività svolta ed i suoi effetti alla normativa vigente, integrando la documentazione al tal fine necessaria;

RITENUTO di assegnare a Jamendo un termine di sessanta giorni per provvedere all'adozione delle misure prescritte decorrente dalla data di notifica della presente delibera;

RITENUTO che l'Autorità, nell'esercizio delle funzioni conferitele dal Decreto, si riserva di esercitare i propri poteri di vigilanza ai fini di assicurare il rispetto della vigente normativa e di adottare i provvedimenti di competenza nel caso di accertata inosservanza delle citate disposizioni.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. La Società Jamendo Société Anonyme è tenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 8, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, ad adottare le misure necessarie per rendere la propria attività conforme alle prescrizioni contenute nel Decreto per le motivazioni e secondo le modalità descritte in premessa avuto specifico riguardo a quanto stabilito agli articoli 8, comma 1, *lett. d)* e 13, comma 1, del Decreto medesimo.
2. Le misure di cui al comma 1 devono essere poste in essere e comunicate all'Autorità nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
3. Qualora Jamendo non adotti entro il predetto termine le misure previste al comma 1, la prosecuzione dell'attività - di cui alla comunicazione prot. n. 0060239 del 10



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

marzo 2025 - si intende vietata ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica.

La presente delibera è notificata alla Jamendo Société Anonyme ed è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 30 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella